



COMUNE DI TRECENTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 22/12/2017

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue, del mese di Dicembre alle ore 17:05, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del 15/12/2017, Prot. N. 10778, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LARUCCIA ANTONIO	SI
ARMOTTI PIERANTONIO	--
TEGAZZINI MATTEO	SI
PAVANELLO SILVIA	SI
RIZZI CRISTINA	SI
PANZIERA GIANPIETRO	--
PANZIERA PAOLA	--

Presenti n° 4 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

TEGAZZINI MATTEO

PAVANELLO SILVIA

RIZZI CRISTINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

-677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

-681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

- 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

-683 stabilisce che: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Visto l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e che ha modificato l'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
- il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- i commi 53-54, è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto il Regolamento Comunale Iuc e delle sue componenti Imu- Tari e Tasi , approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.02.2014 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 29.04.2014 e delibera n. 8 del 28.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

Richiamati

- il D.D.L. n. 2960 approvato dal CDM il 16.10.2017 ed al Senato il 30.11.2017, che prevede la proroga della sospensione dell'efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2018 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i come previsto al comma 26 dell'art 1 della legge n. 208/2015 ;
- la Ris. N. 2/DF del 22.03.2016 a chiarimento del comma 26 sopracitato;

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2018 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2017;

- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto;
- alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;

Ritenuto, come deliberato negli anni precedenti, di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel bilancio di previsione anno 2018/2020:

Servizi	Costo in previsione 2018	Dettaglio
pubblica sicurezza e vigilanza	47.200,00	funzioni polizia locale, municipale e amministrativa
- tutela del patrimonio artistico e cultural	14.000,00	teatro comunale
- servizi cimiteriali	28.000,00	servizio necroscopico e illuminazione al netto proventi
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	229.030,00	funzioni nel campo della viabilità e trasporti : viabilità circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica trasporti pubblici, parchi servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi all'ambiente e al territorio . I servizi di spazzamenti non conteggiati in quanto inseriti nel Piano Finanziario Tari
- servizi socio-assistenziali	184.350,00	funzioni del settore sociale : asili nido servizi per infanzia e minori assistenza e beneficenza servizi alla persona al netto proventi derivanti da contributi e quote a pagamento
- servizio di protezione civile	2.000,00	
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	4.000,00	manutenzione edifici
- altri servizi	0	
TOTALI	508.580,00	

Richiamata la deliberazione n. 15 del 23.03.2017 “approvazione delle aliquote e delle detrazioni Tasi per l’anno 2017”, esecutiva ai sensi di legge ;

Determinato, pertanto, in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l’anno 2018 con l’applicazione delle aliquote e detrazioni per quanto concerne gli immobili soggetti al tributo in base alla normativa di cui alla legge n. 147/2014 e alla legge n. 208/2015 – istitutiva della Iuc è di presunti 77.000,00;

Richiamato il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art 151, comma 1, Lgs. N.267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo”

Richiamata la Conferenza Stato Città del 23.11.2017 che ha fissato al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000);

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49- 1° comma- del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Udita l'intervenuta discussione che si riporta in forma riassuntiva, come di seguito indicato : *“Il Sindaco dà la parola al Vicesindaco che procede all'illustrazione della proposta, specificando nel dettaglio le aliquote TASI applicate presso il Comune di Trecenta. “*

Atteso che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco- Presidente dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione che , espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n . 4
- Voti favorevoli n. 4
- Voti contrari. n / ;
- Astenuti n. / ;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di dare atto inoltre che l'art 1, comma 14 della legge n. 208/2016 ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- 3) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018 :
 - ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
 - ALIQUOTA 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola

- ALIQUOTA 1 per mille per tutti gli altri fabbricati, ad esclusione della categoria catastale D5, e per le aree edificabili ;
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;
- 5) di non stabilire detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) ;
- 6) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante non residente versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 7) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 47.200,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 14.000,00
- servizi cimiteriali	€ 28.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 229.030,00
- servizi socio-assistenziali	€ 184.350,00
- servizio di protezione civile	€ 2.000
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 4.000

Per un totale di €. 508.580,00

- 8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ;
- 9) DI DARE ATTO che il gettito della TASI è stimato in € 77.000,00, quest'ultimo destinato al finanziamento delle spese dei servizi indivisibili come sopra enunciati nella tabella, per una percentuale di copertura pari al 15,14%;
- 10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento comunale ;
- 11) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine stabilito dall'art 1 comma 14 lett e) della legge n. 208/2015;
- 12) Di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000.

Successivamente considerata la necessità ed urgenza onde consentire il rispetto delle prossime scadenze tributarie, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato

- Consiglieri presenti n . 4
- Voti favorevoli n. 4
- Voti contrari. n / ;
- Astenuti n. / ;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Il Sindaco

Sig. LARUCCIA ANTONIO

Il Segretario Comunale

Dott. CIRILLO GIOVANNI



COMUNE DI TRECENTA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.14

Il 11/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Delibera di Consiglio N.ro **45** del **22/12/2017** con oggetto

CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Trecenta, lì 11/01/2018

Il Firmatario della pubblicazione

STELLA FRANCESCA